

Assicurazione Avversità Atmosferiche

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)

REVO Insurance S.p.A.



Polizza Convenzione Avversità Atmosferiche e Fitopatie

Data di realizzazione: 29.02.2024

Il presente DIP Aggiuntivo è l'ultima versione disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

REVO Insurance S.p.A.

Sede legale: Viale dell'Agricoltura 7, 37135 Verona

Sede operativa: Via Monte Rosa 91, 20149 Milano; Via Cesarea 12, 16121 Genova - tel. 02 92885700

Sito Internet: www.revoinsurance.com

PEC: revo@pec.revoinsurance.com

Iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero 1.00167 con Provvedimento ISVAP n. 2610 del 3 giugno 2008

Capogruppo del Gruppo REVO Insurance iscritto all'Albo Gruppi presso IVASS al n. 059

Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022 di REVO Insurance S.p.A.

Il patrimonio netto ammonta a Euro 209.896.150, di cui la parte relativa al capitale sociale ammonta a Euro 6.680.000 e la parte relativa al totale delle riserve patrimoniali ammonta a Euro 203.216.150.

La Relazione Unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria al 31 dicembre 2022 del Gruppo REVO Insurance (SFCR) di cui all'articolo 216-novies del CAP è disponibile sul sito della Compagnia (www.revoinsurance.com) nella sezione Investor Relations, sottosezione Solvency.

Il Requisito patrimoniale di solvibilità di REVO Insurance S.p.A. ammonta a Euro 52.896.651, il Requisito patrimoniale minimo a Euro 14.651.514 e i Fondi propri ammissibili alla loro copertura a Euro 142.702.920.

Il Valore dell'indice di solvibilità (Solvency ratio) di REVO Insurance S.p.A. è pari a 269,8%, quello del Gruppo REVO Insurance è pari a 269,3%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti precisazioni relative alle diverse garanzie offerte.

L'impresa risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente, oltre che di quelle indicate in modo specifico nelle Condizioni di Assicurazione e nella scheda di polizza.

Esempio: può essere presente la clausola del limite di indennizzo, espresso in percentuale del valore assicurato della produzione, ad esempio 50%.

La copertura garantisce:

per i contratti non agevolati i danni causati dalle avversità garantite al prodotto assicurato con perdita di quantità e qualità ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione che disciplinano i singoli prodotti;

per i contratti agevolati (ossia con contributo pubblico), la mancata o diminuita produzione aziendale ordinaria ottenibile nell'anno e la perdita di qualità ove previsto dalle Condizioni di Assicurazione che disciplinano i singoli prodotti



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti dalle avversità oggetto di garanzia.



Ci sono limiti di copertura?

! Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si segnalano le seguenti limitazioni di copertura:

! FRANCHIGIA

- L'assicurazione è prestata con l'applicazione, per ciascuna partita assicurata, di una franchigia indicata sul certificato di assicurazione. Nel caso di sinistri provocati da avversità con franchigie diverse, la franchigia applicata al danno complessivo viene determinata secondo i seguenti punti:
- al verificarsi della avversità Grandine e/o Vento forte e/o Andamento climatico avverso e/o Fitopatie la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari a quella indicata sul certificato di assicurazione e non potrà essere inferiore a 30% - 20% - 15% - 10% a seconda della tipologia di prodotto come dettagliato nelle condizioni di assicurazione.
- Condizioni particolari avversità Vento forte:
- Per i prodotti Olive, Riso, Mais, Colza, Soia, Frumento e altri Cereali Autunno Vernini la franchigia relativa alla garanzia Vento forte è comunque del 15% e al verificarsi di danni combinati dalle sole avversità Grandine e Vento forte, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 15%.
- Per la grandine, è data facoltà all'assicurato di scegliere una franchigia superiore a quella sopra indicata, purché non superiore al 30%. La franchigia relativa all'avversità Vento forte, in questo caso, dovrà essere la medesima di quella dell'avversità Grandine.
- Al verificarsi delle avversità Eccesso di pioggia e/o catastrofali e/o accessorie in forma singola o associata, la franchigia applicata è fissa e assoluta e pari al 30%.
- Al verificarsi di danni combinati dalle avversità Grandine e/o Vento forte e da qualsiasi delle altre avversità in garanzia:
- La franchigia diviene unica del 30% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono inferiori o uguali alla metà del danno complessivo;
- La franchigia diviene unica del 20% quando i danni da Grandine e/o Vento forte sono superiori alla metà del danno complessivo;
- Per i certificati con la franchigia fissa assoluta, per le avversità Grandine e Vento forte, pari al 30%, resta inteso che la franchigia applicata sarà del 30%.
- Per le fitopatie è data facoltà all'assicurato di scegliere una Franchigia superiore a quelle sopra indicate, purché non superiore a 20%.

! LIMITI D'INDENNIZZO:

In nessun caso la Società pagherà per una o più avversità garantite, un importo superiore al:

- 50% per le avversità catastrofali, accessorie, e per l'avversità Eccesso di pioggia, in forma singola o associata;
- 60% - qualora presenti le avversità fitopatie - per le avversità catastrofali, accessorie, per l'avversità Eccesso di pioggia, fitopatie in forma singola o associata
- 50% per l'avversità Vento forte limitatamente alle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci, Pistacchio e Colture portaseme; delle somme assicurate per partita al netto della franchigia contrattuale.

- In caso di danni combinati ove siano prevalenti (ossia superiori alla metà del danno complessivo) i danni prodotti dalle avversità Grandine e/o Vento forte, ad eccezione per quest'ultimo delle specie Susine, Susine precoci, Pere, Pere precoci, Pistacchio e Colture portaseme, detti limiti non saranno applicati.
- In caso di danni combinati ove siano prevalenti eventi diversi da Grandine e/o Vento Forte il limite dell'indennizzo sarà applicato al danno complessivo

! SCOPERTO:

- È prevista l'applicazione di uno scoperto del 20%:
- Per i certificati monorischio (operante solo per i contratti non agevolati)
- Per i danni causati dall'avversità Siccità sul prodotto Uva da Vino (operante solo per i contratti agevolati);
- Per i danni causati dall'avversità Vento Forte per i prodotti Frutta, Tabacco, Mais, Cereali.
- Lo scoperto sarà decurtato dal danno complessivo provocato dall'avversità/prodotto sopra indicata, al netto della franchigia contrattuale.

! SOGLIA (operante solo per i contratti agevolati):

- I contratti agevolati prevedono che il diritto all'indennizzo si attivi esclusivamente quando il danno (risarcibile a termini di polizza, relativo all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato, ubicata in un medesimo comune, ancorché coltivata in più partite, riportate in uno o più contratti assicurativi) superi il 20% della produzione media annua a seconda del pacchetto di garanzie acquistato.
- Ai fini del calcolo dell'indennizzo, nel caso in cui il danno superi detto limite, la Società applicherà la franchigia contrattuale ed i limiti di indennizzo previsti per singola partita assicurata.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Sinistro prima della decorrenza della garanzia.

Qualora l'avversità si verifichi tra la data di notifica del certificato di assicurazione e quella di decorrenza della garanzia, l'Assicurato dovrà denunciare l'evento alla Società secondo quanto disposto nelle Condizioni di assicurazione, affinché la copertura abbia efficacia per eventuali eventi successivi e venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.

Detto danno sarà escluso dall'indennizzo nell'eventualità di un successivo sinistro.

Sinistro in decorrenza della garanzia.

L'Assicurato deve:

- darne avviso alla Società, per il tramite dell'Intermediario, entro tre giorni da quello in cui si è verificata l'avversità o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza ove l'Assicurato provi che la tardiva conoscenza del Sinistro derivi da una causa a lui non imputabile. La denuncia dovrà riguardare il prodotto assicurato e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle Partite colpite da Sinistro, indicandone l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del Sinistro;
- dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria qualora ritenga che lo stesso non comporti il diritto all'Indennizzo. La segnalazione per semplice memoria è ammessa esclusivamente per l'avversità Grandine;
- eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;
- non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto nelle Condizioni di assicurazione eccezion fatta per i sinistri provocati dall'avversità andamento climatico avverso;
- mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il proprio fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento di uno degli obblighi di cui ai commi a), c), d) ed e) di cui sopra può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio previsto nelle Condizioni di assicurazione.

Riduzione del prodotto assicurato

L'Assicurato deve comunicare alla Società eventuali distruzioni di **almeno un quinto del prodotto della partita assicurata per avere diritto** alla riduzione del quantitativo indicato nel certificato di assicurazione e quindi **alla riduzione del premio sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata**. La riduzione spetta altresì nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche dalle avversità oggetto della garanzia, purché non sia stata effettuata la perizia.

Nel caso in cui si tratti di prodotti di secondo raccolto, l'Assicurato deve darne comunicazione nelle modalità indicate in polizza

L'Assicurato deve mettere a disposizione della Società o del perito da essa incaricato, se specificatamente richiesto o in caso di sinistro, tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata, la

	documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno e tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.
	Assistenza diretta/in convenzione: non presente.
	Gestione da parte di altre imprese: non presente.
	Prescrizione: L'obbligo al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Obblighi dell'Impresa	Il pagamento dell'indennizzo deve essere effettuato all'assicurato nei termini ed alle condizioni convenute con il Contraente.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Rimborso	Non previsto.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Sospensione	Non prevista



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	Non previsto
Risoluzione	Non ci sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel DIP Danni.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto agevolato è rivolto agli imprenditori agricoli per la tutela delle produzioni vegetali dai rischi delle avversità atmosferiche. Il prodotto non agevolato è rivolto a chiunque, anche non imprenditore agricolo, intenda tutelare le proprie produzioni vegetali dai rischi delle avversità atmosferiche



Quali costi devo sostenere?

Costi di intermediazione
Provvigioni percepite dagli intermediari:12%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<p>All'impresa assicuratrice</p>	<p>Il soggetto che si reputi insoddisfatto con riferimento al contratto può presentare reclamo alla Compagnia; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione di contratto. I reclami vanno inviati a: REVO Insurance S.p.A. – Segreteria Generale – Funzione Reclami, con una delle seguenti modalità alternative: - per posta ordinaria al seguente indirizzo: Via Monte Rosa, n. 91 – 20149 Milano; - per posta elettronica al seguente indirizzo: reclami@revoinsurance.com - per posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: reclami@pec.revoinsurance.com - per fax al numero: 02/92885749.</p> <p>La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Nel caso di reclami concernenti il comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti/collaboratori di cui la Compagnia si avvale per lo svolgimento dell'attività di intermediazione assicurativa, si provvederà direttamente alla loro gestione, entro il termine massimo di 45 giorni, ferma restando la possibilità di sospendere tale termine per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie. Nel caso di reclami concernenti il comportamento dei Broker e loro dipendenti/collaboratori, questi potranno essere a loro indirizzati e la relativa gestione ricadrà direttamente sull'Intermediario interessato. Nel caso in cui tali reclami fossero indirizzati a REVO Insurance S.p.A., la stessa provvederà a trasmetterli al broker interessato dandone contestuale notizia al reclamante.</p>
<p>All'IVASS</p>	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it.</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
<p>Mediazione (obbligatoria)</p>	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). L'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.</p>
<p>Negoziazione assistita</p>	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
<p>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</p>	<p>- Arbitrato: Premesso che le parti hanno facoltà di concordare direttamente l'ammontare del danno, l'Assicurato in caso di controversia in merito alla determinazione dell'indennizzo effettuato dalla Società potrà richiedere la Perizia d'appello secondo le modalità e le condizioni previste dalle Condizioni di assicurazione.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO